

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

11 dicembre 2001

B5-0813/2001

## **PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

presentata a seguito della dichiarazione del Consiglio e della Commissione

a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento

da Ana Palacio Vallelersundi, a nome del gruppo PPE-DE, Anna Terrón i Cusí, a nome del gruppo PSE, Graham R. Watson, a nome del gruppo ELDR, Kathalijne Maria Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE e Niall Andrews, a nome del gruppo UEN

sulla cooperazione giudiziaria tra l'UE e gli Stati Uniti nella lotta contro il terrorismo

**Risoluzione del Parlamento europeo sulla cooperazione giudiziaria tra l'UE e gli Stati Uniti nella lotta contro il terrorismo**

*Il Parlamento europeo,*

- A. ricordando,
- i valori democratici che accomunano la UE e gli USA e che rappresentano tanto le fondamenta del loro deciso impegno per la lotta comune contro il terrorismo quanto la base della solidarietà transatlantica manifestata in seguito agli attentati dell'11 settembre con la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1373,
  - l'impegno a rispettare i diritti dell'uomo proclamati dalla Carta europea dei diritti fondamentali nonché i principi della democrazia e della preminenza del diritto contenuti nel TUE e in particolare agli articoli 2, 6, 11, 29 e 31,
  - gli strumenti giuridici internazionali applicabili, nella fattispecie la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti e la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e in particolare il Protocollo 6 di tale convenzione sulla pena di morte nonché la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati (1951);
  - gli strumenti giuridici internazionali ed europei relativi alla protezione dei dati, in particolare la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981 e le direttive 95/46/CE e 97/66/CE;
- B. nell'aspettativa che, nel pieno rispetto dei suddetti principi, l'Unione europea possa elaborare entro la fine dell'anno un contesto giuridico coerente, basato in particolare sui seguenti testi:
- le decisioni quadro sulla lotta contro il terrorismo e la creazione di un mandato di cattura europeo
  - le disposizioni su squadre comuni d'indagine e EUROJUST
  - i documenti concernenti l'estensione dei poteri di Europol sugli scambi di dati con i paesi terzi e innanzitutto con gli USA
  - il blocco dei beni
  - gli elenchi delle organizzazioni terroristiche,
- C. considerando che, sulla base di questo quadro giuridico, l'Unione sarà pertanto in grado di negoziare con gli USA, sulla base degli articoli 24 e 38 del TUE, un accordo di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale mirante in particolare a rafforzare la lotta comune contro il terrorismo,
- D. tenendo conto delle richieste fatte dagli USA con la lettera del 16 ottobre 2001 del Presidente Bush al Presidente del Consiglio Verhofstadt e al Presidente della Commissione Romano Prodi, e del fatto che in particolare nell'elenco delle 40 proposte USA siano state avanzate, tra l'altro, richieste su:
- la revisione delle norme UE sulla protezione e sulla riservatezza dei dati ;

- l'autorizzazione alle autorità di polizia di trattare direttamente con le autorità giudiziarie USA;
  - l'autorizzazione per scambi di informazioni sulla base di una richiesta orale;
  - lo studio di alternative all'extradizione, come l'espulsione e la deportazione;
  - l'istituzione di procedure per comunicare informazioni in caso di segnalazioni da parte dei servizi dell'immigrazione su individui associati con organizzazioni terroristiche;
  - il miglioramento della cooperazione in materia di allontanamento di irregolari, criminali e "persone inammissibili";
- E. tenendo conto del fatto che gli USA hanno adottato norme straordinarie come la "legge patriottica" e un decreto presidenziale sui tribunali militari;
- F. preoccupato perché, sotto alcuni aspetti, le impostazioni USA e europee sono incompatibili e perché ciò indebolisce la lotta comune contro il terrorismo;
1. sottolinea che, ogni accordo internazionale sulla cooperazione di polizia e su quella giudiziaria firmato dall'Unione europea e dai suoi Stati membri deve rispettare pienamente la CEDU e, pertanto, deve tenere conto delle garanzie procedurali minime comuni a tutti gli Stati membri nell'ambito dei rispettivi sistemi giuridici. In particolare, devono essere osservati i seguenti principi:
- non limitare in modo sproporzionato gli standard per la protezione dei dati (sebbene sottoposti a una "sunset clause") sulle disposizioni concernenti la sorveglianza elettronica,
  - non ammettere eventuali discriminazioni tra cittadini di paesi terzi e cittadini dell'Unione che siano contrarie alla CEDU,
  - garantire la tutela dei diritti fondamentali per quanto riguarda il controllo della posta e delle comunicazioni tra i carcerati e gli avvocati,
  - salvaguardare le garanzie procedurali per un processo giusto, come previsto nella legislazione consolidata della Corte europea per i diritti dell'uomo.
2. ritiene che la "legge patriottica" USA, la quale discrimina contro i cittadini non USA, e il decreto del Presidente Bush sui tribunali militari, non siano conformi ai principi di cui sopra;
3. ritiene che, in una simile situazione, potrebbero sorgere problemi giuridici a causa del fatto che gli USA considerano i terroristi come criminali di guerra mentre per il momento ciò non avviene nella UE; e che, pertanto, non sarebbe possibile l'extradizione negli USA dagli Stati membri della UE di persone da sottoporre al giudizio dei tribunali militari,
4. ribadisce la sua richiesta concernente la completa abolizione della pena di morte negli USA e ricorda agli Stati membri che sono vincolati non soltanto dalla ratifica individuale del protocollo 6 della CEDU ma anche in quanto membri dell'Unione in base all'articolo 6 del Trattato. Pertanto, non può essere raggiunto un accordo generale UE/USA e l'extradizione può essere concessa soltanto qualora gli Stati Uniti garantiscano di non comminare la pena capitale.

5. Chiede che i procedimenti di espulsione o di deportazione non vengano utilizzati come procedimenti “mascherati” di estradizione e invita la UE a garantire standard europei di protezione dei dati che siano proporzionati, efficaci e di durata limitata e a non consentire alcuna trattenuta coercitiva di dati che metterebbe in pericolo i diritti e le salvaguardie dei cittadini;
6. chiede che il PE venga tenuto pienamente informato e sia consultato prima dell'adozione di eventuali accordi di cooperazione UE/USA nel settore della giustizia e degli affari interni e che la conclusione di un eventuale accordo sia subordinata a una sentenza di conformità con la legislazione UE pronunciata dalla Corte di giustizia;
7. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Congresso e all'amministrazione USA.